



COMUNE DI CAMPOSANTO

Provincia di Modena

Il Sindaco

Prot. n.1897

cl 2.1

ORDINANZA N. 45 DEL 23/03/2022

OGGETTO: Obbligo di raccolta delle deiezioni e di condotta per i proprietari di cani.

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico passaggio (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc..) causa l'incuria dei proprietari o dei conduttori di cani, viene insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, provocando altresì il degrado del territorio comunale;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza degli escrementi dei cani in predette zone, soprattutto nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

Preso atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori e spesso vengono condotti da persone incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

Ritenuto opportuno provvedere che i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino i luoghi di uso pubblico;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord approvato

con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 98 del 27.11.2019 col quale si precisano le norme di custodia e tutela degli animali;

Visto il Regolamento Comunale per la tutela degli animali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 dell'08/03/2021

Vista la L.R. n. 5 del 17.02.2005 *Norme a tutela del benessere animale*, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 3 del 29.03.2013;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. **267/2000**, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di **€. 25,00** ad un massimo di **€. 500,00** per la violazione ai regolamenti comunali o alle ordinanze del Sindaco;

Visto l'art. n. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 13 della Legge 833/78

Vista la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di:

1. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- È fatto obbligo ad ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, di avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, un sacchetto e apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni ed essere in grado di esibirli a richiesta degli organidi vigilanza;

- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti.

2. Condotta dei cani:

- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

- il puntuale rispetto degli articoli 37,38 e 39 del Regolamento di Polizia Unione Comuni Modenesi area Nord in materia di cani e di detenzione degli animali;

- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;

3. Sanzioni:

- Le violazioni di cui al p.to 1 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00; il pagamento in misura ridotta è determinato in **€ 50,00**;

- Le sanzioni di cui al p.to 2 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in € **160,00**;

- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;

- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

INFORMA

Che gli articoli del Regolamento di Polizia Urbana citano:

TITOLO VI ANIMALI:

Art. 37 Animali

1. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone ed alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 38 Custodia e tutela degli animali.

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino gli spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari degli animali o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo, munendosi di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi; dovranno inoltre evitare che gli animali imbrattino porte e/o entrate degli esercizi commerciali, delle attività o simili;

b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. Con apposita Ordinanza del Sindaco, in esecuzione del presente regolamento, possono essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 39 Cani.

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e portare con sé la museruola, che dovrà essere applicata al cane nel caso di rischio alle persone, specialmente in relazione alla presenza di bambini.

2. I cani potranno essere lasciati senza guinzaglio nelle aree di sgambamento; i cani da caccia potranno essere lasciati senza guinzaglio nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria e non dovranno comunque penetrare in proprietà private chiuse.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non nuocere in alcun modo ai passanti con recinzioni di idonea altezza e con reti o dispositivi atti a non consentire il contatto tra i passanti e l'animale.
4. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio on line.

Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il personale delle Forze di Polizia e, per le proprie attribuzioni, il personale veterinario della Azienda USL e dei tecnici di polizia veterinaria, le Guardie ecologiche Volontarie, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie.

RICORDA

Che a norma della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Camposanto 22/03/2022

Il SINDACO
Monja Zaniboni
(documento firmato digitalmente)